



REPUBBLICA ITALIANA Sentenza n. 79/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37950** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da:

XX (c.f.: **XX**) residente in **XX** alla via **XX**, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Musio con domicilio eletto in Bari, alla via Roberto da Bari n. 112 presso lo studio del Dott. Giovanni Serrano;

contro

I.N.P.S., in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Regionale dell'ente, presso cui è elettivamente domiciliato in Bari alla via Putignani n.108;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Udito, all'udienza in data 25 marzo 2026, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Laura Guastamacchia, l'avv. Leone per l'I.N.P.S., nessuno comparso per il ricorrente;

Considerato in

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 25 luglio 2025, **XX**, già dipendente della Marina Militare, in congedo dal 01.03.2021 con pensione liquidata con il sistema misto, ha chiesto il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del

	trattamento pensionistico mediante l'applicazione dell'aliquota sulla parte	
	retributiva di cui all'art. 54 del TU 1092/1973.	
	Si è costituito l'I.N.P.S., chiedendo il rigetto della domanda, in quanto il	
	trattamento pensionistico del ricorrente è stato liquidato secondo i criteri	
	previsti per il personale civile, essendo il XX , a seguito della declaratoria di	
	inidoneità al servizio militare, transitato nei ruoli dell'amministrazione civile	
	della Difesa ove ha prestato servizio fino alla maturazione dei requisiti per il	
	pensionamento.	
	All'udienza del 20 gennaio 2026, è stato disposto un rinvio ex art. 181 c.p.c.,	
	stante la mancata comparizione delle parti.	
	In vista della successiva udienza, il ricorrente ha presentato una breve	
	memoria di replica alle argomentazioni difensive dell'I.N.P.S., nonché	
	richiesta di rimessione della causa in decisione.	
	All'udienza del 25 marzo 2026, il difensore dell'I.N.P.S. ha insistito per il	
	rigetto della domanda.	
	La causa è stata dunque posta in decisione e definita mediante lettura del	
	dispositivo in aula.	
	La questione sottoposta all'esame di questo Giudice attiene alla domanda	
	volta al riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento	
	pensionistico in godimento mediante l'applicazione sulla parte retributiva	
	della pensione dell'aliquota di cui all'art. 54 del TU 1092/1973.	
	La domanda non è fondata.	
	In primo luogo, occorre prendere le mosse dalla circostanza pacifica che il	
	ricorrente, dichiarato non idoneo al servizio militare, sia transitato nei ruoli	
	civili dell'Amministrazione della Difesa ove ha continuato a prestare servizio	
	2	

	fino al conseguimento dei requisiti per il pensionamento.	
	Ciò posto, questo Giudice ritiene di aderire all’orientamento espresso in un	
	caso in analogo dalla III sezione Centrale d’Appello di questa Corte con la	
	sentenza n.91/2025, al cui contenuto si rimanda per ragioni di sintesi (art.17	
	disp. att. del codice di giustizia contabile).	
	In particolare, è stato affermato che “ <i>L’art. 112 del DPR n.1092/1973 prevede</i>	
	<i>che «Il dipendente che abbia prestato, presso la stessa o presso diverse</i>	
	<i>amministrazioni statali, servizi per i quali è previsto il trattamento di</i>	
	<i>quiescenza a carico del bilancio dello Stato ha diritto alla riunione dei servizi</i>	
	<i>stessi, ai fini del conseguimento di un unico trattamento di quiescenza sulla</i>	
	<i>base della totalità dei servizi prestati e secondo le norme applicabili in</i>	
	<i>relazione alla definitiva cessazione dal servizio».</i>	
	<i>Sulla base dell’art. 112 appena riportato si ha diritto a un unico trattamento</i>	
	<i>pensionistico, considerando la totalità dei servizi, e secondo le norme</i>	
	<i>applicabili in relazione alla definitiva cessazione. Pertanto sulla base di detta</i>	
	<i>norma deve tenersi conto delle norme applicabili alla cessazione del servizio</i>	
	<i>in relazione ai servizi prestati.</i>	
	<i>Tra le norme applicabili vi è l’art. 1, comma 12, l. 335/1995, secondo il quale:</i>	
	<i>«Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla</i>	
	<i>data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva</i>	
	<i>inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma:</i>	
	<i>a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite</i>	
	<i>anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di</i>	
	<i>decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla</i>	
	<i>normativa vigente precedentemente alla predetta data;</i>	
	3	

b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo».

Dal quadro normativo deriva che si ha diritto a un trattamento pensionistico unico con cumulo dei servizi secondo le norme applicabili al momento della cessazione dal servizio. Tra le norme applicabili vi è quella che ha previsto il c.d. sistema misto e per esso ha stabilito che la quota retributiva debba essere calcolata secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla data del 31.12.1995.

Stabilito dunque che la quota retributiva deve essere calcolata con il sistema retributivo, occorre chiarire se applicare al momento della cessazione quello che alla data del 31 dicembre 1995 era vigente per il personale militare o quello per il personale civile.

Se è pur vero che a quella data gli anni maturati in servizio, nel caso dell'appellante, risultano maturati da militare, al momento della definitiva cessazione dal servizio il transito nei ruoli civili fa sì che debbano applicarsi le norme sul personale civile. In considerazione del coordinamento tra l'art. 112 DPR 1092/1973, che valorizza la data di cessazione del servizio per il sistema normativo da applicare, e l'art. 1, comma 12, l. 335/1995 è da ritenersi applicabile il sistema previsto dalle norme sul personale civile.

Infatti in entrambi i sistemi, rispettivamente, l'art. 44 e l'art. 54 DPR 1092/1973 prevedono aliquote da applicarsi alla base pensionabile che, ai sensi dell'art. 43 e dell'art. 53 medesimo DPR, ha come riferimento l'ultimo stipendio, paga o retribuzione.

Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Sezione, in relazione a una

diversa questione, «Conseguentemente, sotto l'aspetto tecnico-giuridico, la lettura, obbligatoriamente coordinata, degli artt. 53 e 54 del T.U. n. 1092/1973, impone di esprimere la misura del trattamento attraverso le aliquote di rendimento previste e logicamente correlate alla qualifica e al grado maturati dal militare/lavoratore alla data della cessazione dal servizio. Le aliquote di rendimento, dette anche coefficienti di rendimento, costituiscono il parametro di riferimento per la determinazione delle quote A e B di pensione nel sistema retributivo e traducono la retribuzione alla cessazione e quella media degli ultimi anni in pensione. Queste, rappresentano una frazione specifica e determinata della retribuzione, che nel caso della quota A corrisponde, per dettato normativo (artt. 43 e 53 T.U. 1092/1973), "all'ultimo stipendio o all'ultima paga (...) integralmente percepiti".

Rebus sic stantibus, la legge non ammette effetti dissociativi (dettati ex post da calcoli di convenienza) tra stipendio o paga percepiti alla cessazione, categoria, qualifica e grado causa di quella retribuzione e aliquote di trasformazione previste per quella qualifica, grado e categoria stipendiale».

Nel caso del transito nei ruoli civili non può che concludersi quindi per l'applicazione del sistema previsto per il personale civile, perché altrimenti si determinerebbe l'applicazione del sistema previsto per i militari rispetto alla retribuzione percepita da personale civile. Conseguentemente, nel caso di specie non deve essere applicato l'art. 54 DPR 1092/1973.

Tale conclusione trova riscontro anche nella giurisprudenza d'appello, secondo la quale «l'appellato, cessato dal servizio come civile, non può vantare alcun diritto alla riliquidazione della pensione con applicazione del

	<i>computo più favorevole previsto dall'art. 54 del DPR n. 1092/1973 che</i>	
	<i>espressamente disciplina la pensione spettante al personale militare» (sez.</i>	
	<i>Appello Sicilia, n. 55/2024). ”</i>	
	Alla luce delle condivisibili argomentazioni espresse dalla Sezione d’appello,	
	dalle quali non vi sono motivi di discostarsi, questo Giudice ritiene che l’Ente	
	previdenziale abbia correttamente liquidato la pensione del ricorrente,	
	applicando sulla quota retributiva l’aliquota prevista per il personale civile.	
	La peculiarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese	
	di lite.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso	
	n.37950, lo rigetta.	
	Spese compensate.	
	Così deciso, in Bari, all’udienza in data 25 marzo 2026.	
	IL GIUDICE	
	Depositata il 30.03.2026	Andrea Costa
	Il Funzionario	F.to digitalmente
	Laura Guastamacchia	
	F.to digitalmente	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D. Lgs. 30	
	giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 in tema di trattamento	
	dei dati personali	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria sia apposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma	
	6	

